

COMPETENZE E FUNZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Adunanze degli organi collegiali e validità delle deliberazioni

(Artt. 37 e 39 D.L.vo 297/94)

Le adunanze degli organi collegiali della scuola si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti.

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando relativa a persone.

Convocazione e seduta

(C.M. 105/75)

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni ed effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione di avviso all'albo, che è comunque sufficiente per la regolare convocazione.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Il Consiglio di Circolo o di Istituto

(Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28 maggio 1975; Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 48-53 O.M. 215/91)

È composto, nelle scuole con oltre 500 alunni, da 19 componenti (Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori). Il DSGA non è componente di diritto.

Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto

È convocato dal presidente. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente scolastico. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva (cioè del Dirigente Scolastico) ovvero della maggioranza dei consiglieri.

Elezione del Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto

Nella prima seduta di insediamento presiede il Dirigente Scolastico che avvia la procedura di elezione del Presidente.

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età. Se non è presente la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Può essere eletto anche un vice presidente che ne fa le veci in caso di assenza del presidente.

Compiti del Presidente

Convoca e presiede il consiglio. La norma non dice chiaramente che predisporre l'ordine del giorno, ma è da ritenersi implicito nella convocazione. Egli dovrà rispettare gli argomenti discussi dalla Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio con facoltà di inserire anche altri punti che ritenga opportuni o gli vengano richiesti nei limiti della competenza del consiglio stesso. Affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio. Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio. Il suo voto vale doppio in caso di parità nelle votazioni. Per il mantenimento dell'ordine esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente o, se manca il vicepresidente, il consigliere più anziano.

Competenze e Funzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto

(Art. 10 D.L.vo 297/94; Art. 1 Decreto Interminist. 28 maggio 1975; D.P.R. 275/99; Decreto Interminist. 44/01, legge 107/2015)

Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in particolare in merito a:

- Programma annuale e variazioni, Conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
- inventari e vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili;
- misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minute;
- designazione dell'azienda o dell'istituto di credito;
- adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo;
- Approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti;
- partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento;
- criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
- parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo;
- criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono normalmente immediatamente esecutive.

Competenze del Consiglio di Circolo o di Istituto in materia negoziale:

- a) accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d) contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
- e) adesione a reti di scuole e consorzi;
- f) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- i) acquisto di immobili.